

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1534-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) del Senato della Repubblica nella seduta del 25 maggio 1966

modificato dalla 9^a Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 26 gennaio 1967 (V. Stampato n. 3200)

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(LAMI STARNUTI)

di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici

(MANCINI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 febbraio 1967*

Norme interpretative ed integrative della legge 13 giugno 1961, n. 528,
contenente provvedimenti per il completamento del Porto canale Corsini
e dell'annessa zona industriale di Ravenna

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Al primo comma dell'articolo 1 della legge 13 giugno 1961, n. 528, sono aggiunte le seguenti parole: « e per la costruzione degli stabilimenti industriali ».

Art. 2.

Gli articoli 3 e 4 della legge 13 giugno 1961, n. 528, sono sostituiti dal seguente:

« Per la sistemazione dei terreni a zona di sviluppo industriale, nonchè per l'impianto di stabilimenti industriali nella zona stessa, la espropriazione è disposta, su richiesta della società concessionaria, con decreto del Ministro per l'industria, commercio e artigianato, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, salvo il diritto degli espropriati alla restituzione, qualora gli immobili non siano utilizzati nel termine di sei anni dal decreto di esproprio.

I terreni espropriati e sistemati a zona industriale possono essere esclusivamente ceduti con destinazione ad opere ed impianti industriali secondo i criteri orientativi di cui al quarto comma dell'articolo 12 della legge 20 ottobre 1960, n. 1233.

L'indennità di espropriazione per le opere previste dagli articoli 2 e 3 sarà ragguagliata al valore venale del terreno prescindendo da ogni incremento di valore che si sia verificato o possa verificarsi direttamente o indirettamente in dipendenza di opere pubbliche e di ogni altra operazione che si riconnetta, comunque, all'impianto e alla sistemazione della zona di sviluppo industriale e del porto.

Per tutto quanto, in materia di espropriazione per pubblica utilità, non è espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico:

« *Identico.*

Identico.

L'indennità di espropriazione per le opere previste dagli articoli 2 e 3 sarà ragguagliata al valore venale del terreno riferito a 6 anni prima della data di entrata in vigore della legge 13 giugno 1961, n. 528, ed aumentato del 3 per cento per ogni anno o frazione di anno calcolato ad anno intero, compresi fra la data anzidetta e quella del decreto di esproprio.

Identico ».

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Art. 3.

Le norme, di cui ai precedenti articoli, si applicano dall'entrata in vigore della legge 13 giugno 1961, n. 528.

Art. 4.

Il Ministero del tesoro, il Ministero dell'industria, commercio e artigianato, il Ministero dei lavori pubblici, il Consiglio provinciale di Ravenna e il Consiglio comunale di Ravenna nominano ciascuno un membro del Collegio sindacale della società concessionaria, in conformità degli articoli 2458 e 2459 del codice civile in quanto applicabili.

È presidente del Collegio il membro designato dal Ministero del tesoro.

Il Collegio sindacale esercita le sue attribuzioni in ottemperanza al disposto degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Art. 5.

Le plusvalenze realizzate mediante la compravendita dei terreni a destinazione industriale, acquisiti mediante espropriazione, devono essere integralmente impiegate in opere di ampliamento e completamento del porto canale di Ravenna.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Il ricavo netto conseguito mediante la compravendita dei terreni a destinazione industriale, acquisiti mediante espropriazione, deve essere integralmente impiegato in opere di ampliamento e completamento del porto canale di Ravenna.